

N. 8.763 di rep.

N. 4.556 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici),
il giorno 22 (ventidue)
del mese di febbraio,
alle ore 11,45 (undici e quarantacinque)
in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1, presso la sede della
infra citata società.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **PAGLIARO Renato**, nato a Milano il 20 febbraio 1957, domiciliato per la carica in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario"

Società per Azioni

ed in forma abbreviata: **"Mediobanca" S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale sociale euro 430.564.606,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00714490158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 343508, banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ed iscritta all'Albo delle Banche - Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631 (codice ABI: 10631.0) (di seguito anche: la **"Società"**, la **"Banca"**, **"Mediobanca"** o la **"Società Beneficiaria"**),

mi chiede di far constare, per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

(Omissis)

2. Delibera di scissione parziale di Compass a favore di Mediobanca giusta decisione consiliare del 21 settembre 2011 (per atto pubblico).

(Omissis)

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio, che ha già provveduto a trattare il primo punto all'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, si svolge come segue.

Assume la presidenza il Componente, nella sua predetta veste ed ai sensi di Statuto, il quale nuovamente comunica, constatata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto Sociale vigente, in questi giorni, luogo e ad ore 11,30, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 16 febbraio 2012 (a mezzo messag-

gio di posta elettronica), per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riprodotto;

- oltre ad esso Comparsente partecipano i consiglieri D. RAMPL, M. TRONCHETTI PROVERA, A. NAGEL, F.S. VINCI, G. BENETTON, M. BERLUSCONI, R. BERTAZZONI, A. CASO', M. CEREDA, M. DI CARLO, E. DORIS, P. LEFEVRE, F. PALENZONA, C. PESENTI, F. ROVERSI MONACO, nonché - in teleconferenza ai sensi dell'art. 17 dello statuto - T. BEN AMMAR, V. BOLLORE', A.M. IDRAC ed E. MAGISTRETTI, essendo inoltre presenti i sindaci N. FREDDI (Presidente), M. ANGELO COMMENO e G. VILLA;

- hanno giustificato la propria assenza i due ulteriori consiglieri.

Il Presidente conferma pertanto che la riunione è validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto dello stesso, il Presidente, anche riacciandosi alla relativa Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501-quinquies, come richiamato dall'art. 2506-ter, del Codice Civile, presenta ed illustra il progetto di scissione parziale (di seguito, anche: il "**Progetto**", una copia del quale viene allegata al presente verbale sotto "**A**" in un con la citata Relazione) della società per azioni con socio unico denominata "COMPASS S.p.A.", con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00864530159 (di seguito, anche: la "**Società Scindenda**" o "**Compass**"), a favore della deliberante Società (socio unico della predetta Società Scindenda) predisposto, per quanto concerne la deliberante Società, nella riunione consiliare del 21 settembre 2011.

La proposta scissione, più precisamente, comporterebbe l'assegnazione a favore della deliberante Società Beneficiaria:

- ai valori di carico nel bilancio Compass, delle partecipazioni in Assicurazioni Generali, CheBanca! e SelmaBipiemme Leasing e dell'immobile sito in Milano, Foro Buonaparte n. 10, di titolarità della Società Scindenda; nonché

- di debiti verso la stessa Mediobanca per euro 667.000.000 con contestuale estinzione parziale anticipata del finanziamento (incluso tra i Debiti verso Banche nella Sezione 1 - Voce 10 del Passivo del bilancio di Compass al 30 giugno 2011 *infra* citato) di importo originario di euro 1.000.000.000 (con scadenza 25 giugno 2012);

per un valore netto del compendio patrimoniale oggetto di assegnazione per scissione pari dunque ad euro 41.501.373 (sostanzialmente corrispondente al 6% degli attivi), risultante dalla differenza tra il valore di carico degli elementi dell'attivo assegnati per scissione (euro 708.501.373) e il valore dei debiti bancari pure assegnati per scissione (euro

667.000.000), il tutto come meglio precisato al paragrafo 3. del Progetto.

Proseguendo nell'analisi della proposta operazione di scissione, il Presidente comunica che essa avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio al 30 giugno 2011 approvati dalle rispettive Assemblee ordinarie del 21 ottobre 2011, per quanto riguarda la Società Scindenda e del 28 ottobre 2011, per quanto riguarda la deliberante Società Beneficiaria Mediobanca (già debitamente depositati presso il Registro delle Imprese di Milano) e secondo le modalità tutte di cui al Progetto, e dunque, tra l'altro:

- senza riduzione del capitale sociale della Società Scindenda, poiché la riduzione complessiva del patrimonio netto di quest'ultima avverrà mediante imputazione del relativo ammontare a decremento delle riserve di utili; e
- senza aumento del patrimonio netto della deliberante Società Beneficiaria, tenuto conto che il netto patrimoniale scisso da Compass sarà dedotto dal valore di carico di Compass nel bilancio Mediobanca e che comunque il capitale sociale della Società Scindenda è (e continuerà ad essere sino al perfezionamento della scissione) interamente e direttamente posseduto dalla stessa deliberante Società Beneficiaria Mediobanca.

Il Presidente evidenzia inoltre che:

- gli effetti della proposta scissione decorreranno, ai sensi dell'art. 2506-*quater* del Codice Civile, a partire dall'ultima delle iscrizioni del relativo atto di scissione presso il Registro delle Imprese competente, ovvero a partire dalla diversa e successiva data che sarà all'uopo indicata nell'atto di scissione;
- ai sensi dell'art. 2501-*ter*, punto 6, del Codice Civile, gli effetti contabili della scissione saranno imputati nel bilancio della deliberante Società Beneficiaria con decorrenza dal 1° luglio 2011.

Circa l'*iter* procedurale, il Presidente ricorda, comunica e precisa quindi che:

- il Progetto è stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione rispettivamente in data 13 settembre 2011 (quanto alla Società Scindenda) e in data 21 settembre 2011 (quanto alla deliberante Società Beneficiaria Mediobanca) e depositato presso le rispettive sedi legali sin dal 27 ottobre 2011 unitamente agli altri documenti di cui all'art. 2501-*septies*, come richiamato dall'art. 2506-*ter*, quinto comma, del Codice Civile, in quanto applicabile;
- il Progetto, la relativa Relazione predisposta dai Consigli di Amministrazione e i rispettivi bilanci al 30 giugno 2011 sopra indicati sono stati altresì inviati a Consob, depositati presso la Borsa Italiana e resi consultabili sul sito internet della deliberante Società Beneficiaria

www.mediobanca.it sin dalla medesima predetta data del 27 ottobre 2011;

- la Banca d'Italia, con provvedimento in data 27 dicembre 2011, in riscontro all'istanza avanzata da Mediobanca, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 385/93, la scissione (provvedimento n. 1068243/11 del 27 dicembre 2011 che, in copia, al presente verbale si allega sotto "B");

- successivamente alla predetta autorizzazione da parte della Banca d'Italia, in data 30 dicembre 2011, il Progetto è stato debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano per entrambe le società partecipanti alla scissione;

- non si è resa necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies, come richiamato dall'art. 2506-ter, terzo comma, del Codice Civile, poiché l'intero capitale sociale della Società Scindenda - come si è poc'anzi precisato - è, e resterà, direttamente posseduto dalla deliberante Società Beneficiaria;

- l'Art. 6, terzo comma, dello Statuto Sociale vigente della deliberante Società prevede la riserva al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, tra l'altro, per le *"deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quale richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;*

- la presente scissione non rientra infine nelle ipotesi contemplate dall'art. 2501-bis del Codice Civile.

L'odierno Consiglio di Amministrazione, prosegue il Presidente, è ora chiamato ad approvare il Progetto sopra citato.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione:

- richiamato il bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2011 e preso atto del bilancio di esercizio al 30 giugno 2011 di Compass, già approvati dalle rispettive Assemblee ordinarie;

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per alzata di mano

unanime delibera

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, come richiamato dall'art. 2506-ter, del Codice Civile, il progetto di scissione parziale

di

"COMPASS S.p.A." (con socio unico)

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 10

a favore della società preesistente

"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario"

Società per Azioni

ed in forma abbreviata: **"Mediobanca" S.p.A.**

con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, secondo le modalità tutte indicate nel progetto di scissione stesso (come sopra al presente verbale allegato sotto "A") - e da aversi qui per integralmente richiamato e riprodotto - e così, in particolare e tra l'altro, con assegnazione alla So-

cietà Beneficiaria degli elementi patrimoniali attivi e passivi descritti al paragrafo 3. (tre) del Progetto.

Il tutto dato altresì atto che:

- l'operazione di scissione approvata non comporterà:
 - riduzione del capitale sociale della Società Scindenda, poiché la riduzione complessiva del patrimonio netto di quest'ultima avverrà mediante imputazione del relativo ammontare a decremento delle riserve di utili; e
 - aumento alcuno del patrimonio netto della Società Beneficiaria, tenuto conto che il netto patrimoniale scisso da Compass sarà dedotto dal valore di carico di Compass nel bilancio Mediobanca e che comunque il capitale sociale della Società Scindenda è (e continuerà ad essere sino al perfezionamento della scissione) interamente e direttamente posseduto dalla stessa deliberante Società Beneficiaria Mediobanca;
- gli effetti della scissione decorreranno, ai sensi dell'art. 2506-*quater* del Codice Civile, a partire dall'ultima delle iscrizioni del relativo atto di scissione presso il Registro delle Imprese competente, ovvero a partire dalla diversa e successiva data che sarà all'uopo indicata nell'atto di scissione;
- ai sensi dell'art. 2501-*ter*, punto 6, del Codice Civile, gli effetti contabili della scissione saranno imputati nel bilancio della deliberante Società Beneficiaria con decorrenza 1° (primo) luglio 2011 (duemilaundici);
- in dipendenza della scissione non è prevista alcuna modifica degli Statuti Sociali delle società partecipanti alla scissione;

2.) di dare mandato ai legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, per eseguire la delibera di cui sopra ed in particolare per, anche a mezzo di procuratori:

a) stipulare l'atto di scissione, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del Progetto come sopra approvato ed allegato al presente verbale; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi il bene immobile oggetto di assegnazione per scissione, eventuali beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese di Milano, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Essendosi così esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio passa a trattare i restanti punti del medesimo dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 11,55 (undici e cinquantacinque).

Del presente ho dato lettura al Comparsente, che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e della dodicesima sin qui.

F.to Renato Pagliaro

F.to Carlo Marchetti notaio

ALLEGATO "A" DEL N. 8463/4556 DI NER.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.



**Progetto di scissione parziale di Compass S.p.A.
a favore di Mediobanca S.p.A.**

Rj/ie



MEDIOBANCA
Banca di Credito Italiano S.p.A.

MEDIOBANCA

Società per azioni

Capitale € 430.564.606

Sede sociale in Milano -- Piazzetta Enrico Cuccia, 1

Iscritta all'albo delle banche

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca

Iscritto all'albo dei gruppi bancari

e

COMPASS

(Gruppo Bancario Mediobanca)

Società per azioni

Capitale € 587.500.000

Sede sociale in Milano -- Foro Buonaparte, 10

Iscritta all'albo degli intermediari finanziari

e all'albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d'Italia



Indice

Progetto di scissione parziale	3
Relazione del Consiglio di Amministrazione Mediobanca.....	6
Statuto Mediobanca	9



Paola



Progetto di scissione parziale

della Società

COMPASS S.p.A. (Società scindenda)

a favore della Società

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (Società beneficiaria)

predisposto ai sensi dell'art. 2506-bis e 2501-ter c.c.

* * *

Premessa

I Consigli di Amministrazione di Compass S.p.A. (di seguito anche "Compass" o Società scissa) e di Mediobanca S.p.A. – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito anche "Mediobanca" o Società beneficiaria) hanno condiviso, ai sensi dell'art. 2506-bis e 2501-ter c.c., il presente progetto di scissione in relazione alla scissione parziale di Compass a favore di Mediobanca.

In considerazione del possesso totalitario da parte di Mediobanca del capitale sociale di Compass, ai sensi dell'articolo 2505 c.c. non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5).

1. Tipo, denominazione e sede delle Società partecipanti alla scissione

Società scindenda

"COMPASS S.p.A."

- ◆ società per azioni iscritta all'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 107 T.U.B. e all'Albo degli Istituti di Pagamento, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631; sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 10, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00864530159; REA di Milano n. 411801; capitale sociale € 587.500.000 interamente versato, e posseduto da Mediobanca; Compass è soggetta alla direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A.

Società beneficiaria

"MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A." o Mediobanca

- ◆ società per azioni iscritta all'Albo delle Banche, capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631; sede legale in Milano, Piazzetta E. Cuccia n. 1;




codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00714490158;
REA di Milano n. 343508; capitale sociale € 430.564.606.

2. Modifiche statutarie derivanti dalla scissione

Gli statuti vigenti di Mediobanca (allegato 1) e Compass non subiranno modifiche per effetto della scissione, fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

In particolare, si precisa che, in dipendenza della Scissione:

- ◆ non è prevista alcuna modifica statutaria per quanto riguarda la società scindenda, neppure per quanto concerne la misura del capitale sociale della stessa, stante quanto infra precisato;
- ◆ non si procederà ad aumento alcuno del capitale sociale della società beneficiaria, poiché la stessa è socio unico della società scindenda.



3. Elementi patrimoniali da assegnare alla Società beneficiaria

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506-ter e 2501-quater c.c., la scissione viene deliberata sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2011, approvate dai Consigli di Amministrazione di Compass e Mediobanca rispettivamente in data 13 settembre 2011 e 21 settembre 2011.

Per effetto della Scissione verranno assegnati a Mediobanca, ai valori di carico nel bilancio Compass, i seguenti elementi dell'attivo: le partecipazioni in CheBanca!, SelmaBipiemme Leasing e Assicurazioni Generali, oltre l'immobile di proprietà sito in Milano - Foro Buonaparte n. 10. Di seguito il dettaglio:

Ragione Sociale e sede legale	N. iscrizione nel registro imprese	Capitale sociale	%	N. azioni	Valore di carico
CheBanca! S.p.A. Milano - Via Manuzio n. 7	10359360152/Milano	210.000.000	100	420.000.000	408.188.484
Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste - Piazza Duca degli Abruzzi n. 2	00079760328/Trieste	1.556.873.283	0,91	14.194.210	259.748.615
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. Milano - Via Battistotti Sassi n. 11/A	00882980154/Milano	41.305.000	60	49.564.777	32.689.986
Immobile Foro Buonaparte n. 10 - Milano					7.874.288
Totale					708.501.373

Sempre per effetto della Scissione verranno trasferiti debiti verso la stessa Mediobanca per € 667.000.000, con contestuale estinzione parziale anticipata del finanziamento (incluso nel bilancio di Compass al 30 giugno 2011 tra i Debiti verso Banche nella Sezione 1 - Voce 10 del Passivo) di importo originario di € 1.000.000.000 (scadenza 25.06.2012).



Il valore netto del compendio patrimoniale oggetto di scissione è dunque pari a € 41.501.373, sostanzialmente corrispondente al 6% degli attivi, risultante dalla differenza tra il valore di carico degli elementi dell'attivo assegnati per scissione (€ 708.501.373) e il valore dei debiti bancari pure assegnati per scissione (€ 667.000.000).

Per effetto della Scissione, pertanto, il patrimonio netto della società scindenda verrà correlativamente ridotto per l'importo di € 41.501.373 mediante imputazione del relativo ammontare a decremento delle riserve di utili. Di contro la Scissione non comporterà un aumento del patrimonio netto di Mediobanca tenuto conto che il netto patrimoniale scisso da Compass sarà dedotto dal valore di carico di Compass nel bilancio Mediobanca.

4. Data di efficacia della scissione

Gli effetti della scissione decorreranno, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., a partire dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione, ovvero a partire da data diversa e successiva che sarà indicata nell'atto di scissione.

Ai sensi dell'art. 2501-ter, punto 6, c.c. gli effetti contabili della scissione saranno imputati nel bilancio della Società beneficiaria con decorrenza 1 luglio 2011.

5. Trattamento delle categorie dei soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di Soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società scindenda né per quella beneficiaria.

6. Criteri di distribuzione delle azioni della Società beneficiaria

Nessuna azione della Società beneficiaria sarà distribuita in quanto la medesima già detiene la totalità del capitale sociale della Società scindenda.

7. Vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione della società

Non sono previsti vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.



Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.

* * *

Società partecipanti all'operazione di scissione parziale

- ◆ Compass S.p.A., (di seguito anche "Compass" o Società scissa) società per azioni iscritta all'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/01 (TUB) e all'Albo degli Istituti di Pagamento, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631; sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 10, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00864530159; REA di Milano n. 1891; capitale sociale € 587.500.000 interamente versato e posseduto da Mediobanca S.p.A. e Compass S.p.A. soggetta alla direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A.

e

- ◆ Mediobanca S.p.A. (di seguito anche "Mediobanca" o Società beneficiaria), società per azioni iscritta all'Albo delle Banche, capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631; sede legale in Milano, Piazzetta E. Cuccia n. 1; codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00714490158; REA di Milano n. 343508; capitale sociale € 430.564.606.

Motivazioni dell'operazione di scissione parziale

Compass, attiva nell'ambito del credito al consumo, svolge storicamente anche il ruolo di *sub-holding* dei business *retail* del Gruppo Mediobanca poiché controlla:

- ◆ CheBanca! S.p.A. (100%), attiva nel *retail banking* avendo sviluppato l'originaria attività in mutui ipotecari residenziali a marchio Micos;
- ◆ SelmaBipiemme Leasing S.p.A. (60%¹), attiva nel leasing, che controlla anche Palladio Leasing S.p.A. (100%) e Teleleasing S.p.A. (80%²);
- ◆ altre partecipazioni strumentali al credito al consumo tutte controllate al 100% e cioè Cofactor S.p.A. (acquisto *pro-soluto* di *non performing loans*), Creditech S.p.A. (gestione di crediti su libri di terzi), Futuro S.p.A. (cessione del quinto) e Compass RE S.A. (riassicurazione di premi intermediati dalla rete Compass).

Compass detiene altresì una piccola partecipazione in Assicurazioni Generali (0,91%).

In considerazione del crescente sviluppo e maggiore complessità dei singoli business *retail*, si ritiene opportuno superare il modello organizzativo incentrato sul ruolo di *sub-holding* di Compass attraverso una riorganizzazione che trasferisca alla capogruppo la titolarità del 100% di CheBanca! e del 60% di SelmaBipiemme.

¹ Il residuo 40% è a mani della Banca Popolare di Milano S.C.ar.l.

² Il residuo 20% è a mani di Saiaf S.p.A. (Gruppo Telecom Italia)



Aspetti giuridici dell'operazione

L'operazione sarà effettuata tramite scissione parziale a favore di Mediobanca, di un compendio patrimoniale di Compass costituito dai cespiti non strumentali ed estranei all'attività di credito al consumo (partecipazioni in CheBanca! e SelmaBipiemme Leasing), includendo con l'occasione la partecipazione in Generali (che si aggiungerebbe alla quota del 12,24% già detenuta da Mediobanca) e l'immobile di proprietà sito in Milano, Foro Buonaparte, in quanto già liberato e locato a Mediobanca.

La Scissione verrà realizzata in conformità agli articoli 2506 e seguenti del codice civile e secondo le condizioni contenute nel Progetto di Scissione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Compass e Mediobanca rispettivamente in data 13 settembre 2011 e 21 settembre 2011.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506-ter e 2501-quater c.c., la Scissione viene deliberata sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2011, redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 13 settembre 2011 e 21 settembre 2011.

Non è prevista, a servizio della Scissione, alcuna emissione di nuove azioni da parte di Mediobanca, in quanto la medesima detiene la totalità del capitale sociale di Compass e vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504-ter, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c.. Neppure è prevista alcuna riduzione del capitale sociale di Compass, come infra precisato. Pertanto, non saranno emesse né assegnate azioni della beneficiaria e l'operazione proposta non produce effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante né sull'assetto di controllo di Mediobanca né di Compass.

Il perfezionamento dell'atto di scissione resta subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'operazione non comporta alcun diritto di recesso per gli azionisti di Mediobanca.

Descrizione degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società beneficiaria

Per effetto della Scissione verranno assegnate a Mediobanca, ai valori di carico nel bilancio Compass, le partecipazioni in CheBanca!, SelmaBipiemme Leasing e Assicurazioni Generali oltre l'immobile di proprietà sito in Milano – Foro Buonaparte n. 10. Di seguito il dettaglio:

Ragione sociale e sede legale	N. iscrizione nel registro imprese	Capitale sociale	%	N. azioni	Valore di carico
CheBanca! S.p.A. Milano - Via Manuzio n. 7	10359360152/Milano	210.000.000	100	420.000.000	408.188.484
Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste - Piazza Duca degli Abruzzi n. 2	00079760328/Trieste	1.556.873.283	0,91	14.194.210	259.748.615
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. Milano - Via Battistotti Sassi n. 11/A	00882980154/Milano	41.305.000	60	49.564.777	32.689.986
Immobile Foro Buonaparte n. 10- Milano					7.874.288
Totale					708.501.373



Il valore netto del compendio patrimoniale oggetto di scissione è pari a € 41.501.373, sostanzialmente corrispondente al 6% degli attivi, risultante dalla differenza tra il valore di carico degli attivi (€ 708.501.373) e debiti bancari verso la stessa Mediobanca con l'occasione trasferiti per € 667.000.000.

Variatione del patrimonio netto della Società scissa e aumento del patrimonio netto della Società beneficiaria

Per effetto della scissione il patrimonio netto di Compass verrà quindi ridotto in misura pari a € 41.501.373 con imputazione a riserve di utili.

Di contro la Scissione non comporterà un aumento del patrimonio netto di Mediobanca tenuto conto che il netto patrimoniale scisso da Compass sarà dedotto dal valore di carico di Compass nel bilancio Mediobanca.

Valori effettivi del patrimonio netto assegnato alla Società beneficiaria e del patrimonio netto che rimarrà in capo alla Società scissa

Ai sensi dell'art. 2506, 2 comma, c.c., si attesta che:

- ◆ il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla Società beneficiaria per effetto della scissione non è inferiore al corrispondente valore contabile (€ 41.501.373 alla data del 30 giugno 2011);
- ◆ il valore effettivo del patrimonio netto che rimarrà in capo alla Società scissa per effetto della scissione non è inferiore al corrispondente valore contabile (€ 1.071.825.403 alla data del 30 giugno 2011).

Modifiche statutarie derivanti dalla scissione

Gli statuti vigenti di Mediobanca e Compass non subiranno modifiche per effetto della scissione, fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Effetti della scissione

Gli effetti della scissione decorreranno, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., a partire dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione, ovvero a partire da data diversa e successiva che sarà indicata nell'atto di scissione.

Ai sensi dell'art. 2501-ter, punto 6, c.c. gli effetti contabili della scissione saranno imputati nel bilancio della Società beneficiaria con decorrenza 1 luglio 2011.

Riflessi fiscali della scissione

L'operazione di scissione è stata considerata dall'Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 14 giugno u.s. in risposta ad un'istanza d'interpello appositamente presentata, fiscalmente neutrale trovando fondamento su un progetto di riorganizzazione aziendale che non presenta aspetti elusivi in quanto sorretto da valide ragioni economiche e non finalizzato al conseguimento di un indebito risparmio d'imposta.

COMPASS S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 13 settembre 2011

MEDIOBANCA S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 21 settembre 2011



12/1-



Allegato 1 - Statuto Mediobanca

TITOLO I

Costituzione, sede, durata e oggetto della società

Art. 1

È costituita una Società per Azioni, denominata "MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario" Società per Azioni ed in forma abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Art. 3

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO II

Del capitale sociale e delle azioni

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 430.564.606, rappresentato da n. 861.129.212 azioni da nominali € 0,50 cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del



28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in Euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi € 25mln mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali € 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi € 7,5mln, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a € 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile:

- ◆ a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ◆ ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 2,5 milioni).

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali € 100mln anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali € 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali € 2mld, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009 ha deliberato (i) di aumentare in via gratuita il capitale sociale, con effetto dal giorno 28 settembre 2009, per € 20.501.391,50, e (ii) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per massimi nominali € 57.418.261,50 mediante l'emissione entro il termine ultimo del 31 marzo 2011, di massime n. 114.836.523 azioni da nominali € 0,50 al servizio dell'esercizio di n. 803.855.665 warrant assegnati gratuitamente agli azionisti aventi diritto. A seguito dell'esercizio dei warrant sono state sottoscritte n. 70.764 nuove azioni.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali € 40mln anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali € 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi € 20mln, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a € 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali € 10mln, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali € 0,50, godimento regolare, da assegnare ai



12/



dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall'Assemblea.

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per la prima convocazione, e può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può, in alternativa, essere convocata in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze precisate nel successivo art. 10.

Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

È legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale l'emittente abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione, una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in prima o unica convocazione.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre i termini indicati al comma precedente purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto dalle disposizioni regolamentari e in conformità alle stesse, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La delega può essere notificata in maniera elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.



Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

In caso di unica convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 14 e l'art. 28.

Art. 11

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblies già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 12

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.



Per



L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori del Gruppo.

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 13

La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, se nominato, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a ventitré componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Cinque Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.

La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa



pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.


Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre nel rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 14, commi terzo e quarto.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 14, commi terzo e quarto. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del



121-



Consigliere cessato.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 14, commi terzo e quarto. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 24 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente se nominato, e l'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato – previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione



delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 17

Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

- 1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- 2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
- 3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500 milioni o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 milioni;
- 4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;
- 5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 21 con i poteri previsti all'art. 22, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- 6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i poteri previsti dall'art. 24, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;
- 7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;
- 8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- 9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;
- 11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo ovvero dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri



Ref



delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito i seguenti Comitati:

- i) un Comitato Nomine composto da sei componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato.

Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale; per tali incombenze il Comitato è integrato da un consigliere indipendente, ove già non ne faccia parte.

Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 17 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

- ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti con funzioni consultive e istruttorie dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;
- iii) un Comitato per il Controllo interno composto da tre consiglieri indipendenti, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le delibere relative alle materie di cui all'art. 17 secondo comma, punti 5), 6), e 7), il Consiglio delibera con il quorum indicato al quarto comma del medesimo articolo 17.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.



Art. 20

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da nove amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 22, primo comma, del presente statuto.

Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque amministratori muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 14 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

I componenti del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca. Gli altri componenti del Comitato Esecutivo - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.

Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano stati chiamati a far parte del Comitato Esecutivo cessano dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.

I componenti del Comitato Esecutivo decadono inoltre dalla carica di amministratore in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente terzo comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Vice Presidente Vicario del Comitato Esecutivo tra gli amministratori aventi i requisiti di cui all'art. 14, quarto comma.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.



Handwritten signature



Art. 22

Fermo quanto previsto all'art. 17, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto - alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:

- 1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
- 2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 17 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
- 3) predisporre i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.

In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.

Art. 23

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato - previa comunicazione al suo Presidente - dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Comitato Esecutivo viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a un giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.



Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere le riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno adeguate informazioni vengano fornite, ove occorra, a tutti i partecipanti. In sua assenza o impedimento i compiti sono affidati al Vice Presidente del Comitato.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente del Comitato, dall'Amministratore Delegato, e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.



Capo III - Dell'Amministratore Delegato

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 del presente statuto.

Fermo quanto disposto dall'art. 17, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:

- 1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e - nei limiti delle proprie attribuzioni - dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- 2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
- 3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;
- 4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
- 5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 18, primo comma, lettera i), un Direttore Generale, determinandone i poteri. Se nominato, il Direttore Generale rientra tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 27, di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli



indirizzi impartiti, secondo le competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.

Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Comitato Esecutivo e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 27

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell' Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominato o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire a suoi componenti o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato e al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.



La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 28

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco. Per la durata del loro ufficio si osservano le norme vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 14 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con



Handwritten signature or initials.



l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 9, lettera b) del presente articolo, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.



Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.


In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 29

Il Collegio Sindacale vigila su:

- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria;
- c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;



1/1



- e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 19; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VI

Della Revisione legale

Art. 30

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 31

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

Art. 33

Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Amministrazione deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

TITOLO VIII


Della liquidazione della Società

Art. 34

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.



6/11





AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
 SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
 DIVISIONE GRUPPI BANCARI I (022)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6



Oggetto Scissione parziale di Compass a favore di Mediobanca

Con lettera del 26 settembre 2011, Mediobanca S.p.A ha chiesto il rilascio del provvedimento di autorizzazione ex art. 57 del D.lgs. 385/93 in relazione al progetto di scissione parziale di Compass S.p.a a favore di Mediobanca S.p.A.

Al riguardo, visto quanto disposto dal Titolo III, Cap. 4, Sezione III delle Istruzioni di vigilanza per le banche e avuto presente l'esito dell'istruttoria, si autorizza, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 385/93, l'operazione in oggetto.

Firmato digitalmente da
 IGNAZIO VISCO

Approvato in via d'urgenza
 ex art. 22 dello Statuto

Handwritten signature/initials

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n.
82 , in termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 7 marzo 2012

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

